



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LEDDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2009

Istituzione dell'Ufficio arbitrale del credito

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese vive, come il resto del mondo, una situazione di crisi economica brutale, e chi ha ruoli istituzionali è responsabile del modo in cui attraverseremo questa fase e delle condizioni in cui sarà il Paese al termine di questo periodo.

Da mesi gli attori economici sono disorientati, i mercati sbandano, l'insicurezza e l'ansia, per quanto irrazionale e generalizzata, continuano ad essere i principali fattori di crisi.

Lo Stato deve, ad ogni livello istituzionale, nelle sue articolazioni centrali e territoriali ridare sicurezza, stabilità, assicurazione agli attori economici.

Le misure assunte dallo Stato italiano in questi mesi a tutela del sistema bancario italiano hanno un comune denominatore: assicurare la continuità della erogazione del credito alle imprese, presupposto essenziale perché la crisi non evolva in recessione.

Ad oggi, in particolare dal sistema delle piccole e medie imprese (PMI), arriva la costante segnalazione di una restrizione generalizzata del credito. Ciò significa che le misure fin qui adottate e le stesse strategie poste in essere per assicurare l'adeguata applicazione delle norme non hanno sortito l'effetto atteso.

Se questo non si concretizza, le conseguenze saranno durissime. Se le imprese, e in particolare le PMI, non troveranno interlocutori che le ascoltino e sappiano valutare i loro *dossier* quando le banche immotivatamente, rispetto al merito di credito, interrompono linee di credito, negano affidamenti,

tardano risposte, rendendo poi inutile il credito stesso, usciremo da questa crisi lasciando colpevolmente per strada un pezzo di sistema economico.

In sostanza chi ha assunto troppo rischio ieri è oggi troppo prudente, questa situazione va superata e in fretta, attivando strumenti da *hoc*.

Le recenti norme in materia, con l'istituzione degli osservatori presso le prefetture, attivano compiti di monitoraggio e supervisione sul reale afflusso del credito al sistema delle imprese, ma questa procedura è poco più di una ordinata e periodica «fotografia» della realtà. Dalla fotografia alle azioni di rimedio passano tempi troppo lunghi e dunque inutili in una situazione di eccezionale gravità che richiede una conseguente rapidità d'azione eccezionale.

Con questo disegno di legge si intende proporre, senza costi aggiuntivi per lo Stato, l'istituzione di una struttura ad alta professionalità, su base provinciale, con coordinamento nazionale, che si avvalga di professionalità, strutture, strumenti da individuare presso prefetture, Ministero dell'economia e finanze, Banca d'Italia.

La funzione che si intende attribuire a questa struttura è quella dell'arbitro del credito che assicuri, non attraverso indagini statistiche, ma con atti concreti, che le grandi risorse pubbliche poste a sostegno di un sistema privato, sortiscano in concreto l'effetto annunciato: evitare un cesura drammatica del credito alla economia, alle imprese, alle famiglie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità)

1. È istituito l'Ufficio arbitrale del credito, con lo scopo di assicurare il costante afflusso del credito al sistema economico, alle imprese, alle famiglie.

Art. 2.

(Funzioni e compiti)

1. L'Ufficio arbitrale del credito ha il compito di:

a) verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti di credito verso i consumatori e le imprese;

b) verificare, attraverso le strutture dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le condizioni di accesso al credito, per accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificialmente imposte rispetto all'esame del merito di credito di consumatori e di imprese;

c) assicurare la raccolta dei dati relativi alle condizioni medie di credito praticate su base nazionale e regionale, nonché dei tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, del numero, della quantità di impieghi e della loro distribuzione per classi dimensionali di impresa al fine trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, per la loro pubblicazione *on line*;

d) adottare, qualora ravvisi comportamenti che ostacolino in modo ingiustificato l'accesso al credito, in merito alla corretta valutazione del merito di credito e delle ca-

ratteristiche dell'impresa richiedente, iniziative atte ad assicurarne il superamento

Art. 3.

*(Costituzione dell'Ufficio arbitrale
del credito)*

1. All'ufficio arbitrale del credito è preposto l'arbitro del credito, persona fisica individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità che abbiano conclamata esperienza ed autorevolezza nel settore.

2. L'arbitro del credito assicura l'istituzione degli uffici arbitrali provinciali e ne coordina l'attività.

3. L'arbitro del credito ha sede a Roma presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'azione dell'ufficio arbitrale del credito è assicurata dagli uffici arbitrali provinciali costituiti dal direttore della filiale della Banca d'Italia e dal dirigente della direzione territoriale dell'economia e delle finanze territorialmente competenti, nonché da funzionari da loro individuati tra soggetti con particolare professionalità in materia.

5. L'arbitro del credito assicura per gli aspetti di competenza il raccordo con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 4.

(Modalità di funzionamento)

1. Le imprese che ritengono sia stato loro negato o revocato impropriamente il credito indirizzano *dossier* di reclamo all'Ufficio arbitrale del credito presso la sede provinciale in cui ha sede l'impresa.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le proce-

di accesso all'Ufficio arbitrale del credito assicurando che:

a) entro cinque giorni dalla data di ricezione l'ufficio arbitrale provinciale prenda contatti l'imprenditore per definire le necessità finanziamento;

b) preso in carico il *dossier*, l'ufficio provinciale arbitrale si rivolga alla banca indicata dall'impresa che entro cinque giorni di tempo può rivedere il cliente, confermare la precedente valutazione o decidere di rivederla;

c) se la banca non rivede la sua posizione o se l'impresa non è soddisfatta dalle nuove proposte e le difficoltà sono di natura esclusivamente finanziaria l'Ufficio arbitrale del credito possa con l'accordo dell'impresa contattare altri soggetti finanziatori;

d) qualora le difficoltà oltrepassino la mediazione bancaria, l'arbitro possa proporre il trasferimento del *dossier* ad un apposito ufficio che abbia le competenze adeguate per trovare soluzioni più globali ai problemi dell'impresa.

Art. 5.

(Trasparenza)

1. L'arbitro del credito assicura la adeguata comunicazione dei dati relativi alla attività svolta con la pubblicazione trimestrale sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia dei dati relativi ai fascicoli trattati ed ai risultati conseguiti.

